Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

**N. 1657**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LICHERI, LOREFICE, GIANNUZZI, GAUDIANO, TONINELLI, ANGRISANI, DE LUCIA, GRANATO, CORRADO, RICCIARDI, FERRARA, TRENTACOSTE e NOCERINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2019**

Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Con questo provvedimento s'intende risolvere un annoso problema riguardante il mondo dello sport dilettantistico. L'entusiasmo e la passione dei giovani praticanti, infatti, molto spesso vengono limitati da stringenti, incomprensibili e opprimenti vincoli sportivi che limitano, in consistente misura, la libertà degli atleti.

Il diritto fondamentale del giovane atleta di svolgere liberamente in Italia l'attività agonistica in forma non professionistica è gravemente compromesso dal cosiddetto « vincolo sportivo », al quale l'atleta stesso viene assoggettato per un tempo indeterminato, o comunque evidentemente irragionevole, attraverso la famigerata sottoscrizione del « cartellino », che ne certifica ufficialmente la relazione di « appartenenza » ad una società sportiva.

È preliminarmente opportuno osservare che permane consolidato nel sistema ordinamentale dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo senza ragionevoli limiti di tempo e senza possibilità di « scioglimento », se non previo consenso della società « di appartenenza ».

È indubitabile che la firma del « cartellino » sia un atto volontaristico necessario per poter praticare una disciplina individuale, o di squadra, comunque organizzata dalle federazioni sportive che, nell'ambito della vigilanza attribuita dalla legge al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), gestiscono l'attività agonistica di qualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, dunque, impongono agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilite dai regolamenti da esse stesse emanati.

Pertanto, è ampiamente noto – nel mondo dello sport nazionale – che, qualora intenda partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive, il giovane dilettante è costretto a « stipulare il vincolo » e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si affilia, con conseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) della propria libertà agonistica.

Tenuto conto di alcune eccezioni che, in quanto tali, confermano la regola generale del tesseramento a durata indeterminata, il vincolo così assunto viene stabilito senza un termine e lega vita natural durante l'atleta tesserato, non tanto alla federazione sportiva d'appartenenza (che ha solo il compito di detenere e controllare i trasferimenti e i tesseramenti), quanto piuttosto alla società nella quale milita, agli amministratori della quale viene consegnato il potere di decidere unilateralmente la durata del « cartellinamento ».

Per converso, paradossalmente, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certo periodo di tempo, mediante l'ausilio dell'elaborazione di vari parametri di calcolo per i trasferimenti, è stato stabilito dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale ha espressamente previsto (all'articolo 16) l'abolizione del vincolo sportivo, istituto definito in maniera letterale e senza mezzi termini come l'insieme delle « limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista ».

Molti ragazzi sono disincentivati nella prosecuzione di una pratica sportiva perché stanchi di dover militare ogni anno in una

squadra che non li valorizza, nonostante le richieste che arrivino numerose da altre società. In sostanza, i giovani atleti, quantunque vogliano cambiare la società d'appartenenza, non per denaro ma per inseguire nuovi stimoli, diletto o amicizia, non possono perché frenati dal rigido dirigismo dei presidenti delle società che per l'eventuale cessione fissano prezzi eccessivamente esorbitanti che nessuno è disposto a pagare.

Il vincolo sportivo è stato per decenni un *vulnus* giuridico significativo perché ha costituito uno strumento ideale per permettere ai tanti individui senza scrupoli che gravitano intorno al mondo dello sport giovanile di lucrare sui cartellini e sui sogni di chi vuol semplicemente praticare uno sport, giocare, divertirsi, stare in salute, correre su di un campo da gioco insieme ai coetanei nella squadra del paese natio. Qui non si discetta dei diritti di pochi professionisti privilegiati ma di centinaia di migliaia di giovani del mondo del dilettantismo cui viene negato il diritto allo sport.

Nel mondo del calcio in particolare, la tanto attesa riforma del « vincolo sportivo » di cui al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 7 dello statuto della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), non sembra segnare la svolta auspicata. Le modifiche alla previgente disciplina, infatti, appaiono minime e rischiano di non incidere in modo sostanziale sull'attuale situazione dei calciatori dilettanti. Dalla lettura della disposizione, infatti, la novità più rilevante risulta essere l'estensione dell'obbligo di tesseramento annuale fino al compimento del sedicesimo anno del calciatore. Giovi nel merito ricordare che, fino a oggi, in ambito dilettantistico, il tesseramento stagionale era inderogabilmente previsto soltanto in favore dei soggetti infraquattordicenni. Dal quattordicesimo al sedicesimo anno di età vi era, tuttavia, la mera facoltà di proseguire nel legame con il *club* di appartenenza in forza di un vincolo soltanto annuale, salvo optare fin dal primo tesseramento successivo al quattordicesimo compleanno per un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata *ex lege* fino al termine della stagione in cui l'atleta compiva venticinque anni.

D'ora in avanti, pertanto, qualsiasi calciatore non ancora sedicenne che sottoscriva un tesseramento con una società dilettantistica beneficerà dell'automatico svincolo al termine della corrispondente stagione sportiva.

Le criticità della recente riforma emergono, invece, con riguardo alla disciplina del vincolo dettata per il periodo successivo al compimento del sedicesimo anno d'età del calciatore. Se, in passato, a far data da detto compleanno, l'atleta era inevitabilmente costretto ad assumere con la società un legame fino al venticinquesimo anno, la situazione potrebbe non mutare più di tanto a fronte dell'introduzione del sopracitato comma 2-*bis* dell'articolo 7 dello statuto della FIGC. Tutto dipenderà dall'interpretazione e dall'applicazione di tale previsione, in base alla quale « dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive ». Se, infatti, le otto stagioni verranno considerate quale periodo unitario inderogabile, l'unica novità per gli atleti dilettanti, rispetto alla precedente disciplina, consisterebbe nella invero inutile riduzione di un solo anno della durata del loro vincolo sportivo con il *club* di appartenenza (lo svincolo opererebbe dal ventiquattresimo anno d'età in luogo del venticinquesimo).

Con il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, si intende fare chiarezza e prevedere un termine certo per il vincolo sportivo per tutte le federazioni sportive riconosciute dal CONI.

Al comma 1 si prevede, infatti, che il vincolo sportivo sottoscritto tra un atleta minorenne o non professionista e una società di-

lettantistica non possa eccedere la durata di una stagione sportiva.

Il comma 2 prevede una disciplina transitoria per i vincoli sportivi pluriennali già vigenti, stabilendo che gli stessi cessino di avere efficacia al 30 giugno 2021, salvo apposita sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

Con il comma 3, infine, si stabilisce che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento, le singole federazioni provvedano ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti e le conseguenti norme organizzative interne, sulla base dei princìpi e criteri stabiliti dal CONI con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il vincolo conseguente alla sottoscrizione del tesseramento di un atleta minorenne o non professionista con una società sportiva dilettantistica affiliata a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non può eccedere la durata di una stagione sportiva.

2. L'efficacia del vincolo di durata superiore a una stagione sportiva, conseguente al tesseramento di un atleta minorenne o non professionista con una società sportiva dilettantistica affiliata a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, sottoscritto prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla data del 30 giugno 2021, salvo il caso di apposita sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI definisce i princìpi e i criteri per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nonché delle conseguenti norme organizzative interne, alle disposizioni della presente legge. Le federazioni sportive provvedono all'adeguamento, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento, entro il termine della stagione sportiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00